

A

**Legge federale
sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio
da quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA lungo
l'asse del San Gottardo**

Disegno

(Legge sul corridoio da quattro metri)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013²,

decreta:

Art. 1 **Oggetto**

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio da quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) lungo l'asse del San Gottardo.

Art. 2 **Misure costruttive in Svizzera**

¹ Le misure costruttive in Svizzera prevedono l'ampliamento della sagoma di spazio libero almeno a uno standard tale da consentire il trasporto su rotaia di semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.

² La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:

- a. Basilea–Gottardo nord;
- b. Olten–Othmarsingen;
- c. Gottardo sud–Giubiasco;
- d. Giubiasco–Chiasso;
- e. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
- f. Giubiasco–Ranzo.

¹ RS 101

² FF 2013 3185

Art. 3 Misure in Italia

¹ Per il finanziamento delle misure sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia è possibile concedere mutui e contributi a fondo perso.

² Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi specifici con l'Italia.

Art. 4 Finanziamento

Il corridoio da quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5 Credito complessivo

L'Assemblea federale approva con decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione delle misure.

Art. 6 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, per la progettazione e l'esecuzione, l'assegnazione di mandati, la vigilanza e il controllo nonché le procedure e le competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009³ sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).

² Il rapporto sui progetti è disciplinato per analogia dall'articolo 14 LSIF.

Art. 7 Disposizioni finali

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 742.140.2